

N. 2857-741-bis-784-1500-1842-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: CONTE CARMELO, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 aprile 1985 (Stampato n. 969)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 aprile 1985*

Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, GUNNELLA,
REGGIANI, DE LUCA

Interventi straordinari nel Mezzogiorno

*(Già articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge n. 741, stralciati con deliberazione
dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1983)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, ZANFAGNA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE

Presentata il 7 novembre 1983

—

Nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, REICHLIN, MACCIOTTA, AMBROGIO, VIGNOLA, CERRINA FERONI, PEGGIO, CAPECCHI PALLINI, CASTAGNOLA, MANNINO ANTONINO, MARRUCCI, MOTETTA, POLIDORI, SANNELLA, ALINOVI, ANGELINI VITO, AULETA, BELLOCCHIO, BIRARDI, BOTTARI, CALVANESE, CANNELONGA, CARDINALE, CECI BONIFAZI, CHERCHI, CIAFARDINI, CIANCIO, CONTE ANTONIO, CURCIO, D'AMBROSIO, DI GIOVANNI, FANTÒ, FITTANTE, FRANCESE, GELLI, GEREMICCA, GRADUATA, GRASSUCCI, JOVANNITTI, LOPS, MACIS, OCCHETTO, PERNICE, PETROCELLI, PICCHETTI, PIERINO, POCHETTI, RIDI, RINDONE, ROSSINO, SAMA, SANDIROCCO, SANFILIPPO, SASTRO, TOMA, VACCA

Presentata il 28 marzo 1984

—

Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO

Presentata il 27 giugno 1984

—

Interventi straordinari nel Mezzogiorno

—————

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1985

—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Mezzogiorno, dopo gli anni della Repubblica e dopo trent'anni di intervento straordinario si è trasformato in una realtà diversificata e nuova, fatta di zone ricche e di zone povere, di ambiti a forte vitalità economica e di aree emarginate: c'è la dorsale adriatica e ci sono le zone interne; importanti infrastrutture sono state realizzate o stanno per realizzarsi; l'industria di base è stata creata, anche se ha incontrato difficoltà di « ambientazione » e risente della crisi generale; una imprenditorialità minore e diffusa ha preso corpo a pelle di leopardo; i consumi *pro capite* si vanno allineando a quelli medi europei, ma il divario sia di prodotto sia di condizioni civili permane inalterato.

Sicché la questione meridionale resta anche se sono cambiati i connotati dei suoi problemi. E va riguardata all'interno di un quadro di mutamenti bruschi, continui e talvolta traumatici.

L'economia italiana vive, infatti, una fase di sfida e di opportunità, dalla cui evoluzione dipende il futuro della nostra società, e quindi del Mezzogiorno, nel prossimo decennio. È un processo di trasformazione che va interpretato e governato, avendone ben chiari almeno quattro elementi.

1) La « terza rivoluzione industriale » incentrata su nuove tecnologie, nuovi materiali e sulla bio-ingegneria, ha un effetto sconvolgente sulla base produttiva. Non esiste dualismo tra settori avanzati e settori maturi, in quanto le nuove tecnologie attraversano anche i comparti tradizionali, rilanciandone le competitività. Sotto l'urto della competizione internazionale, anche i settori maturi sono costretti a ristrutturarsi secondo le linee innovative indicate dalle ondate di nuove tecnologie; l'alter-

nativa nel medio periodo è tra rinnovarsi e competere o difendersi con il protezionismo e rinviare di qualche anno il tracollo.

Per l'Italia ciò significa che l'intera base industriale deve saper accogliere la innovazione, nella grande come nella piccola impresa, nell'aerospaziale come nella siderurgia. Di fatto si rimette in discussione la divisione rigida tra aree forti del centro-nord e aree deboli del sud. Nel centro-nord si deve distinguere tra zone dove il tessuto produttivo è capace di innovazione e aree dove prevalgono tensioni di conservazione.

Per il sud, si aprono opportunità legate a questa ristrutturazione complessiva della base produttiva.

2) L'innovazione non è però una pianta che può essere seminata in ogni terra. Essa ha bisogno, al contrario, di un ambiente adatto.

Innovazione non significa solo diffusione delle nuove tecnologie e delle nuove modalità organizzative all'interno delle imprese; vuol dire anche flessibilità e dinamismo dei mercati finanziari, mobilità della forza-lavoro e sua capacità di adeguare la propria qualificazione alle sempre più complesse esigenze della produzione, politica « intelligente » della spesa pubblica e qualità elevata dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Una Silicon Valley non può nascere ovunque; non bastano il sole e gli aranci per fare la California, occorre saper dare carattere diffuso ed organico alle capacità innovative.

Esiste un nesso funzionale tra agricoltura avanzata, università, laboratori di ricerca, industria e sistema creditizio.

Con la petrolchimica è capitato di fare le cattedrali nel deserto; con l'infor-

matica non si può; avremo il deserto senza le cattedrali. Non ci si può illudere che basti cambiare i modelli di riferimento per avere i risultati sperati.

La politica per il Sud va impostata e gestita tenendo conto di ciò che il Mezzogiorno è diventato e di ciò che il Mezzogiorno ancora è; promuovendo l'ammodernamento degli assetti istituzionali e sociali; e avendo ben presenti le nuove logiche di sviluppo che sono già emerse e che domineranno lo sviluppo nel prossimo decennio.

Nell'elaborazione di politiche di sviluppo per il Mezzogiorno o per le altre aree europee di arretratezza, il « problema dell'ambiente » ha particolare drammaticità, perché la debolezza della cultura industriale è uno svantaggio comparato rispetto ad altre aree.

3) Il problema dell'occupazione assume un aspetto nuovo. Siamo infatti in presenza di una contrazione irreversibile della percentuale di forza-lavoro necessaria all'industria, ed agli altri settori produttivi.

La vera sfida degli anni futuri è essenzialmente questa: coniugare il progresso tecnico, necessario per la produttività e per la concorrenza del mercato, con l'allargamento della base occupazionale. Allargamento che deve riguardare in particolare la società meridionale, ove occorrono nel prossimo decennio circa 900 mila nuovi posti di lavoro solo per mantenere gli attuali livelli.

È una condizione dalla quale il Mezzogiorno può uscire solo se valorizzato come fattore di sviluppo nazionale. La risposta deve venire dall'innovazione tecnologica, che farà diminuire l'occupazione nei settori tradizionali, ma fornirà le basi per l'estensione della domanda di servizi e quindi di nuovi posti di lavoro nelle attività terziarie. E ciò potrà favorire la società dei mille mestieri, propria del localismo meridionale, nella quale è difficile individuare una professione o una classe rappresentativa di tutti e che rifiuta lo schema tradizionale che poneva di

fronte imprenditori e lavoratori dipendenti ed in mezzo, come cuscinetto o ai margini, gli altri soggetti sociali.

È una sfida che il Mezzogiorno può sostenere, basandola su tre grandi punti di forza: la domanda di un mercato potenziale di circa 21 milioni di persone, il cui livello di consumo è in costante aumento e tende verso gli indici europei; il valore strategico della collocazione territoriale rispetto ai mercati medio-orientali e africani; la nuova realtà della CEE che tende ad uniformare e ad allargare il bilancio degli scambi.

4) Esiste, infine, il problema della qualità dell'intervento pubblico. Data la insufficienza dei processi spontanei di innovazione, occorre una maggiore e non una minore capacità di governo dell'economia; che non significa una espansione quantitativa dell'intervento pubblico; significa uno smantellamento proprio dell'apparato burocratico ed assistenzialistico che penalizza l'innovazione. In Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, questo ha prezzi politici: troppi squilibri si reggono sull'intreccio tra insufficienza del potere pubblico e assistenzialismo.

C'è stato uno sviluppo precario e mal sano in alcune aree piuttosto che in altre del Mezzogiorno, che è legato appunto alla logica assistenziale e clientelare, ai caratteri propri di quella « imprenditorialità » che è esperta nell'arte di vivere delle erogazioni di risorse pubbliche, di commesse pubbliche e di riserve di forniture.

Bisogna acquisire definitivamente il convincimento che trasferire risorse finanziarie agli organismi burocratici dell'intervento straordinario non equivale necessariamente a finanziare lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il nuovo intervento pubblico nel Sud dovrà essere più impegnativo, non perché più esteso, ma perché dovrà cimentarsi con la formazione di iniziative più che con la gestione di progetti e l'erogazione di incentivi. Occorrono iniziative

da parte dei soggetti più moderni e più attivi della realtà istituzionale e sociale del Mezzogiorno, che assumano, come centrali, i problemi dell'apparato produttivo, delle grandi aree urbane che richiedono interventi di risanamento e delle aree più depresse che richiedono massicce misure infrastrutturali, di servizi e di promozione economica. E la legislazione speciale deve coerentemente proporsi di disciplinare l'intervento straordinario, le sue finalità ed i suoi strumenti, valorizzandone la funzione nazionale ed avendo presente la sua ragione d'essere, che sta nel suo superamento, nel rientrare nell'ordinario, nel fare dell'azione meridionalistica uno strumento della programmazione nazionale.

È stato questo il salto di qualità riformatore introdotto dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651. Essa ha democratizzato, ha semplificato le procedure, ha collocato le regioni al centro del processo di programmazione, esaltandone la funzione statutale.

Essa, però, ha disciplinato solo la fase programmatica. E gli altri provvedimenti, assunti negli ultimi due anni, hanno affrontato solo i problemi connessi alla continuità dell'intervento straordinario ed al completamento delle opere in corso.

C'era bisogno, c'è bisogno, perciò, di un completamento normativo per disciplinare la ricaduta sul territorio delle decisioni programmatiche e del piano triennale; per istituire i nuovi organi dello intervento straordinario; per indicare le nuove compatibilità, le nuove procedure e le nuove risorse finanziarie.

D'altronde era un impegno riformatore assunto negli « indirizzi programmatici » presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, Craxi, al Parlamento il 9 agosto 1983, dove si legge testualmente: « È responsabilità del Governo fare in modo che siano rapidamente superati i conflitti sulle modalità organizzative del nuovo intervento straordinario e sia così eliminata l'incertezza, grave soprattutto per gli operatori, insita nell'attuale regime di proroga. Al centro dell'ormai im-

prorogabile riforma, dovranno essere posti, da un lato, gli strumenti promozionali finanziari e di servizio necessari ad estendere il tessuto industriale, le attività terziarie dal commercio, al turismo e lo sviluppo agricolo, che hanno preso campo nelle zone più propulsive; dall'altro gli interventi più persuasivi e più caratterizzati dall'intervento diretto degli operatori pubblici, per le zone, come gran parte della Calabria e altre in cui permangono largamente immutate le tradizionali condizioni di arretratezza ».

E nella stessa logica vanno collocate le numerose iniziative parlamentari assunte in entrambi i rami del Parlamento.

Alla Camera, insieme con il disegno di legge del Governo n. 2857 così come approvato e modificato dal Senato (S. 969), sono state presentate le proposte n. 741-bis, dei deputati Cirino Pomicino, Conte ed altri, n. 748 Almirante ed altri, n. 1500 Napolitano ed altri e n. 1842 Gorla ed altri.

Sono proposte dirette a disciplinare in maniera organica la prosecuzione dello intervento straordinario.

Il disegno di legge del Governo, invece, mira a completare la riforma introdotta dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651, con le articolazioni che seguono.

Nel titolo I, fissa gli obiettivi e la organizzazione del nuovo intervento straordinario, prevedendo un flusso di azioni a durata novennale con una copertura finanziaria complessiva di 120 mila miliardi e con un minimo annuo di 10.000 miliardi; precisando i contenuti del piano triennale previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 651 del 1983 ed introducendo i piani organici di attuazione, quali strumenti di realizzazione del programma; istituendo il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, amministrato da un presidente e da un comitato di gestione di sette esperti, con compiti di verifica tecnica, di finanziamento e di controllo delle iniziative previste nei piani di attuazione, sulla base di dettagliate convenzioni; dettando i criteri per la riforma degli enti di promozione per lo

sviluppo del Mezzogiorno; e disciplinando l'accordo di programma, quale strumento operativo di coordinamento organico tra le amministrazioni pubbliche competenti per iniziative di comune interesse.

Nel titolo II, fissa le disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie, rimettendo al Governo e per esso al CIPI i compiti di individuare settori, compresi l'agricoltura ed i servizi, modalità e misure degli incentivi e dei finanziamenti agevolati, nel rispetto del programma triennale, dei limiti legislativi e delle finalità dichiarate di mirare al trasferimento di nuove tecnologie; fissando consistenti forme di agevolazioni fiscali, contributive e creditizie, nonché tariffarie per la sola Sardegna; regolamentando i rapporti con il personale in relazione sia alla fase dei completamenti che dei nuovi organismi di intervento; e prevedendo la gestione stralcio all'interno dei nuovi organismi.

L'esame nella Commissione bilancio si è concluso con l'approvazione di alcune significative modifiche che attengono, in particolare, alla procedura di approvazione dei programmi di intervento e alla materia del credito.

Omettendo ogni considerazione sulle modifiche apportate in relazione alle procedure, va sottolineato che il nuovo testo del comma 8 dell'articolo 1, in forza del quale le amministrazioni centrali dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici, gli enti di gestione delle partecipazioni statali e le regioni hanno l'obbligo di comunicare semestralmente lo stato di attuazione degli interventi al Ministero per il Mezzogiorno e al Ministro del bilancio, vuole rendere più incisiva l'attività di coordinamento sia con i programmi regionali di sviluppo sia — e questo è forse l'aspetto più importante — con l'intervento ordinario dello Stato; al fine di disporre del necessario quadro conoscitivo del complesso delle azioni svolte nei confronti del Mezzogiorno. Alla finalità di attribuire un più incisivo ruolo alle regioni meridionali corrisponde, invece, la modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 1, secondo la quale il Mi-

nistro del Mezzogiorno e il Ministro del bilancio definiranno le loro proposte in materia di coordinamento, sentite le regioni interessate.

Le modifiche di maggior rilievo attengono, tuttavia, alla materia creditizia, con particolare riguardo al ruolo dei tre istituti di credito speciale operanti nel Mezzogiorno, nella prospettiva di rimuovere alcune delle strozzature più evidenti e più gravi. Da questo punto di vista il comma 5, aggiunto all'articolo 3, stabilisce che i tre istituti predetti possano concorrere al finanziamento degli interventi previsti dal piano di attuazione, limitatamente alla parte non coperta dal Fondo. Una modifica apportata al punto b) del comma 2 dell'articolo 4, concernente gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, prevede che detti enti possano avvalersi degli istituti di credito speciale, oltre che per la provvista di fondi all'estero, anche per il finanziamento delle iniziative da loro avviate; il che potrà avvenire soprattutto per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e la fornitura di servizi reali alle imprese.

Le modifiche apportate al testo approvato dal Senato investono anche la struttura delle agevolazioni alle attività produttive. In proposito va sottolineato che, con l'emendamento apportato al comma 3 dell'articolo 6 (ora 7), si ammettono ad agevolazione, oltre che le spese per acquisto di brevetti e di *know how* dall'estero anche le spese riguardanti l'impianto di uffici e la creazione di una rete distributiva: sembra superfluo sottolineare l'importanza di una tale disposizione, considerato che, attualmente, proprio sul versante della distribuzione, in particolare all'estero, vanno individuate alcune delle carenze più vistose dell'economia del Mezzogiorno. Si è, inoltre, ritenuto di dover estendere le agevolazioni di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno allo svolgimento dei servizi di *factoring*. Tale modifica trova il suo fondamento nel fatto che le fatture relative a beni e servizi ceduti dalle imprese meridionali vengano saldate a molti mesi di distanza dalla cessione, con conseguenti

gravi problemi di liquidità per le stesse imprese meridionali.

Va poi sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 8, si ripropone di avviare a soluzione un altro grave problema di cui soffre l'economia meridionale: quello del costo del denaro, più elevato rispetto al livello che si registra nelle altre aree del paese. Si prevede, infatti, che sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dai tre istituti di credito speciale, il Ministro del tesoro possa concedere, a valere sulle disponibilità del Fondo, un contributo fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione programmata, previsto nella Relazione previsionale e programmatica, e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

Rilievo particolare assumono, infine, le modifiche introdotte relativamente alla garanzia sussidiaria da parte dello Stato per le esportazioni realizzate dalle imprese del Mezzogiorno che non usufruiscono di altra forma di copertura, che è determinata in misura pari al 70 per cento dei beni esportati. Si prevede inoltre che sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito speciale è concessa garanzia dello Stato per la parte eccedente il 5 per cento. Al problema della debolezza e della relativa arretratezza del sistema creditizio meridionale cercano di dare una risposta i due ultimi commi dell'articolo 10 (ora 12), i quali prevedono che i tre istituti di credito speciale possono operare sotto forma di *merchant bank*; a tal fine prevedono che gli stessi siano autorizzati ad effettuare, attraverso la costituzione di apposite società finanziarie, interventi sul capitale di rischio e di assistenza finanziaria a favore delle imprese meridionali, nonché altre operazioni che rientrano nella logica di dotare gli apparati produttivi del Mezzogiorno degli strumenti di cui oggi dispongono i più moderni sistemi industriali. Si prevede, in ogni caso, che gli interventi sul capitale di rischio non debbano mai portare a posizioni di controllo o di maggioranza relativa.

Occorre infine sottolineare che, per quanto riguarda gli accordi relativi a progetti che interessano esclusivamente le regioni a statuto speciale, è stato ritenuto opportuno che le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno siano esercitate dai Presidenti delle regioni.

Le posizioni emerse al Senato e nel dibattito in Commissione Bilancio della Camera sulle principali questioni possono essere così riassunte.

L'intervento straordinario.

Tutte le forze politiche sono concordi sulla necessità di un nuovo flusso di intervento straordinario, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, con durata novennale scandita in piani triennali ed in aggiornamenti annuali.

I partiti della maggioranza di governo si sono orientati per il mantenimento di un intervento straordinario affrontato da una apposita struttura centrale di coordinamento e di assistenza tecnica-finanziaria rispetto al sistema delle autonomie locali.

I partiti d'opposizione, pur tra differenze ed accentuazioni diverse, si sono pronunciati per l'inserimento dell'intervento straordinario sulle strutture « ordinarie ».

Finanziamento.

Dopo un lungo ed articolato confronto è prevalsa la tesi di stanziamenti di bilancio in cifra fissa, pari a 120 miliardi in nove anni, con una incidenza non inferiore a 10 mila miliardi annui.

L'aggancio automatico con il PIL (2 per cento annuo), dell'ammontare delle risorse da trasferire al Mezzogiorno, sostenuta dal PSI e dal PCI, ha incontrato resistenze in quanto è stata ritenuta una forma di indicizzazione.

È passato, comunque e di fatto, il principio che con la legge finanziaria ogni anno si provvede all'adeguamento della provvista, tenendo in conto le motivazioni che avevano istituito l'aggancio al PIL.

Assetto istituzionale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formula, sulla base delle proposte delle regioni, il programma triennale che il CIPE approva, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Il coordinamento con i piani regionali deve essere assicurato dallo stesso Ministro

La struttura tecnica per il coordinamento, il finanziamento e la verifica tecnica e progettuale è costituita dal Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno

I compiti della vecchia e disciolta Cassa per il Mezzogiorno concernenti i poteri di programmazione, di progettazione, di esecuzione e di gestione vengono trasferiti al sistema ordinario ed in particolare alle autonomie locali. Si tratta di una soluzione diversa da quella del Governo, che le opposizioni hanno apprezzato ma non sostenuto. Si è conservata la struttura degli incentivi finanziari (fondo perduto e credito agevolato), allargando la sfera di incidenza dei servizi reali, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica, nonché agevolazioni fiscali e forme di garanzia. È stata introdotta una sostanziale delegificazione, rimettendo al CIPI la definizione di criteri e di scelte in sintonia con le iniziative di politica industriale e del piano triennale.

Personale

Il testo del Senato prevede l'inserimento del personale della Cassa per il Mezzogiorno nei ruoli degli organismi preposti all'intervento straordinario, previo corsi di aggiornamento

Le perplessità manifestate nella discussione non sono state integralmente superate, anche se non si sono manifestate, a tutt'oggi, in emendamenti

Riserva di spesa per investimenti

L'istituto della riserva in favore del Mezzogiorno non aveva dato buoni risultati. Era restata un'affermazione di principio. Ed è stato riformato collegandolo ai documenti del Bilancio dello Stato, che dovranno specificare capitoli di spesa e rendiconto generale, al fine di dimostrare il rispetto della riserva (il 40 per cento) e le modalità con cui essa ha operato.

Si tratta di un insieme di norme che tiene conto del quadro dei problemi reali e si innesta in maniera efficace sulla legislazione meridionalistica precedente, innovandola ed integrandola, tanto da prevedere anche una delega al Governo per la compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nel complesso la nuova normativa corrisponde alle esigenze emerse dal dibattito meridionalista più avveduto, anche se tra i partiti permangono diversità di valutazione su alcune norme di procedura, che la discussione in Assemblea certamente contribuirà a definire.

La nuova legge può e deve essere uno degli strumenti per una nuova fase, l'ultima fase, quella del meridionalismo più attivo e meno rivendicativo, quella del regionalismo che si fa Stato, per fare delle capacità produttive e di lavoro nel Mezzogiorno un vettore di sviluppo nazionale.

CARMELO CONTE, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL
NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

*(Intervento straordinario
e programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno)*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Intervento straordinario
e programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno)*

Identico.

Identico.

Identico.

1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: « dalla presente legge », sono aggiunte le seguenti: « e tenendo conto dei programmi delle Amministrazioni pubbliche ».

5. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani organici di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e approvati dal CIPE.

6. A tal fine le regioni interessate trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte, definite sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma medesimo e corredati da studi preliminari di fattibilità, previa verifica sia della compatibilità con il programma regionale di sviluppo sia della validità tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, dell'apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3.

Identico.

5. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante il piano annuale di attuazione formulato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e approvato dal CIPE.

Identico.

7. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini del coordinamento con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le regioni comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi. Hanno lo stesso obbligo gli enti individuati nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

9. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con personalità giuridica, sede in Roma e durata fino al 1994.

2. Il Fondo ha lo scopo di finanziare le iniziative per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole regioni meridionali e per una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una disoccupazione strutturale, soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

Identico.

8. Ai fini del coordinamento con gli interventi ordinari dello Stato e con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, gli enti di gestione delle partecipazioni statali e le Regioni comunicano semestralmente al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministero del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi.

9. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

Art. 2.

(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

Identico.

Identico.

3. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale.

Identico.

4. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che la esercita nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni indicati all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine il Fondo fornisce un rapporto periodico al Ministro medesimo sulle attività e sulle iniziative finanziate e in corso di finanziamento.

Identico.

5. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di lire 200 miliardi.

Identico.

6. Sono organi del Fondo:

Identico.

a) il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno esprime parere sulla nomina del presidente, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

a) il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno esprime parere sulla nomina del presidente, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

b) il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri sono nominati rispettivamente, due effettivi e due supplenti dal Ministro del tesoro e due effettivi e due supplenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sono collocati fuori ruolo.

identico;

7. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi e provvede al riscontro consuntivo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e relativi allegati redigendo apposita relazione la quale dovrà contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scrit-

Identico.

ture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. Il collegio esercita la sua funzione a carattere continuativo e assiste alle riunioni del comitato di gestione.

8. Lo statuto, che dovrà disciplinare l'ordinamento del Fondo, le modalità del suo funzionamento e l'utilizzazione del personale, è deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle norme di diritto privato e la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

10. La disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo viene determinata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adozione da parte del comitato di gestione di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali;

b) adozione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di un criterio di classificazione economico-funzionale e per progetti di intervento, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla loro provenienza, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

c) inserimento del Fondo nell'area dei soggetti sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

d) approvazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, del conto consuntivo dell'anno precedente con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno pre-

Identico.

Identico.

Identico.

senta al Parlamento il bilancio approvato con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

11. Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza e in conformità con le procedure sostitutive di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, può revocare in tutto o in parte, con provvedimento motivato, i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

Art. 3.

(Accesso ai finanziamenti
del Fondo nazionale)

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 finanzia le iniziative previste nei piani di attuazione sulla base di dettagliati studi di fattibilità, che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 5 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

2. Ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento, i progetti esecutivi sono sottoposti all'esame tecnico e finanziario del predetto Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

3. Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono indicati:

a) i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie;

b) i tempi per la ultimazione dei lavori;

c) i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione dell'opera ai sensi della legislazione vigente, ritenuti più convenienti economicamente, tenuto conto dell'eventua-

Identico.

Art. 3.

(Accesso ai finanziamenti
del Fondo nazionale)

Identico.

Identico.

Identico.

le urgenza, della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista;

d) i prevedibili costi di gestione con la individuazione dei soggetti destinatari dell'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

4. Per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, il predetto Fondo provvede con i criteri e le modalità indicati negli stessi articoli.

Art. 4.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mez-

4. Per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il predetto Fondo provvede con i criteri e le modalità indicati negli stessi articoli.

5. Gli Istituti meridionali di credito speciale sono abilitati a finanziare le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo per la parte non coperta degli interventi del Fondo.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1968, n. 468)

All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno ».

Art. 5.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

Identico.

zogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) assegnare a ciascuno degli enti un solo settore di competenza e di attività da svolgere sulla base di programmi pluriennali;

b) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero, degli istituti meridionali di credito speciale;

c) prevedere che normalmente le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

d) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

Identico.

identico;

b) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti meridionali di credito speciale;

identico;

identico;

e) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

identico;

f) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

identico;

g) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

identico;

h) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

identico;

i) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

identico;

l) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

identico;

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre al Fondo di cui al precedente articolo 2, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri

Identico.

organismi, anche di carattere privato, che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

Art. 5.

(Accordo di programma)

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti e amministrazioni pubbliche, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati possono promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai

Identico.

Art. 6.

(Accordo di programma)

Identico.

Identico.

Identico.

partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82 dello stesso decreto, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia partecipato all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi del comma 11 dell'articolo 2.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 6.

(Incentivi finanziari per le attività produttive)

1. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai Presidenti delle Regioni in relazione alle funzioni attribuite rispettivamente dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 7.

(Incentivi finanziari per le attività produttive)

Identico.

indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione di manodopera.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

3. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

4. Il CIPI provvede, altresì, a determinare, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del citato testo unico, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale.

5. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

1) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

2) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

3) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

6. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del

Identico.

3. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comune a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

Identico.

Identico.

Identico.

citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

7. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

8. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

9. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

10. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonchè la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

11. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale presso il Fondo di cui al precedente articolo 2 da istituire con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

12. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative a carattere industriale promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2 con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Identico.

13. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

Identico.

14. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 12 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

Identico.

15. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo

Identico.

deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

16. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

17. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole « per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti », sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: « per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti ».

Identico.

Identico.

18. Le norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese alle società finanziarie operanti nel Mezzogiorno per l'esercizio dei servizi di *factoring*.

Art. 8.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari)

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dal CIS, dall'IRFIS, dall'ISVEIMER, dalle Sezioni Speciali di Mediocredito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dagli Istituti di Mediocredito aventi sedi nelle regioni meridionali, il Ministero del tesoro, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo previsto dal precedente articolo 2 della

presente legge, può concedere un contributo fino alla misura massima pari della differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli Istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, emana entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 7.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 6 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorchè queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente, alla condizione che dette iniziative siano volte a produzioni merceologicamente differenti.

Art. 9.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 7 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

Identico.

Art. 8.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, istituiti ai sensi

Art. 10.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)

Identico.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

Identico.

delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, e 11 aprile 1953, n. 298, sulla base di apposite convenzioni.

4. È costituito, presso ciascun istituto meridionale di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

4. È costituito, presso ciascun istituto meridionale di credito speciale e presso gli istituti di medio credito operanti nelle regioni meridionali, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

Identico.

10. Gli interventi del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese, ubicate nei territori meridionali, operanti nei vari settori dell'industria e delle applicazioni delle biotecnologie. Detti interventi sono estesi alle società anche in forma consortile di ricerca scientifica e tecnologica con strutture ubicate nei territori anzidetti.

Identico.

11. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo di cui al precedente comma 10 che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

Identico.

12. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Identico.

13. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 6 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 7 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

14. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mez-

Identico.

zogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del

Art. 11.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

Art. 10.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva)

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

Art. 12.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in

5. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2.

Art. 11.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Al fine di garantire la massima produttività ed efficienza degli organismi dell'intervento straordinario ai quali viene trasferito il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, saranno istituiti appositi corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati dagli organi del Fondo di cui al precedente articolo 2. Il personale anzidetto è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

2. Il personale che ha prestato la propria attività presso gli uffici della cessata Cassa per il Mezzogiorno, con rapporto di impiego a tempo determinato per almeno sei mesi, nonchè il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Mini-

cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito o assicurato.

Identico.

Identico.

Art. 13.

(Disposizioni riguardanti il personale)

Identico.

Identico.

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno viene trasferito al Fondo di cui al precedente articolo 2 e collocato in apposito ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, contestualmente alla cessazione degli organi della gestione commissariale che avrà luogo con l'insediamento degli organi del Fondo stesso.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data

Identico.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

Identico.

Identico.

Identico.

di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. Il Fondo di cui al precedente articolo 2, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del Fondo medesimo.

4. Il Fondo di cui al precedente articolo 2, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli Istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del Fondo medesimo.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli istituti meridionali di credito speciale, anche in deroga alle vigenti norme statutarie, sono autorizzati ad effettuare, attraverso la costituzione di apposite società finanziarie, interventi sul capitale di rischio ed assistenza finanziaria in favore delle imprese meridionali, nonché a concorrere alla costituzione di

5. A partire dall'anno finanziario 1986, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

6. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

7. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostra-

società finanziarie o partecipare a società che esercitano la locazione finanziaria o erogano servizi di supporto alle imprese produttive del Mezzogiorno.

7. Gli interventi sul capitale di rischio previsti dal precedente comma dovranno essere contenuti entro misure tali da non configurare posizioni di controllo e di maggioranza relativa, e la loro durata sarà definita nei rispettivi statuti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

zione del rispetto, da parte delle Amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonchè l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

8. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonchè nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito.

9. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 porta altresì a compimento, con una apposita gestione stralcio dotata di peculiari mezzi finanziari, tutte le attività e gli interventi previsti nel decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, di competenza del Commissario governativo il quale, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalle sue attività contestualmente all'insediamento degli organi del Fondo stesso.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico del Fondo di cui al precedente articolo 2, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. Sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle Amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, è comprensivo sia della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, sia di quella indicata nell'articolo 11, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Del predetto apporto la quota relativa al triennio 1985-1987 è determinata in lire 30.000 miliardi, comprensivi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi di spesa per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La maggiore somma di lire 20.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1988 in aggiunta alle somme già stanziata ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote, al netto dell'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, sono determinate in lire 800 miliardi per l'anno 1985, in lire 9.200 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.700 miliardi per l'anno 1987 e in lire 500 miliardi per l'anno 1988, ivi compreso il fabbisogno connesso all'at-

Identico.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

tuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il medesimo triennio 1985-1987.

2. La legge finanziaria stabilisce gli stanziamenti da iscrivere per gli anni successivi.

3. Le somme di cui al precedente primo comma, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di cui al precedente articolo 2 per essere utilizzato, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità di quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi aggiornamenti annuali.

4. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 800 miliardi nell'anno 1985, a lire 9.200 miliardi nell'anno 1986 e a lire 7.700 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 16.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 741-bis

ART. 1.

.....

ART. 2.

.....

ART. 3.

*(Riorganizzazione funzionale della Cassa
 per il mezzogiorno).*

Il Governo, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni aventi valore di legge occorrenti per la riorganizzazione funzionale della Cassa per il mezzogiorno, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento organizzativo e funzionale agli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) previsione di una gestione stralcio per la liquidazione delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 2;

c) previsione di strutture idonee a provvedere all'assistenza tecnica per le regioni meridionali;

d) adeguamento dell'organo deliberante alle esigenze connesse all'articolazione organizzativa sopra indicata.

Gli adeguamenti organizzativi e funzionali che si renderanno successivamente necessari sono effettuati ai sensi dell'arti-

colo 156, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 4.

(Disposizioni riguardanti gli enti collegati).

La Cassa per il mezzogiorno riferisce periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla attività svolta dalle società cui partecipa e dagli enti dei quali è socio, nonché sull'esercizio dei poteri e sull'assunzione di responsabilità ad essa derivanti dalla sua qualità di azionista o di socio.

Al fine di conseguire maggiore funzionalità ed adeguatezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, e per realizzare un migliore coordinamento fra le attività della Cassa per il mezzogiorno e delle società ed enti di cui al presente articolo, sono emanate apposite disposizioni, ivi comprese quelle riguardanti eventuali modifiche statutarie, anche di carattere organizzativo, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I criteri per l'emanazione di tali disposizioni, previsti al primo comma del citato articolo 41, sono integrati dai seguenti:

« g) attuazione di collegamenti operativi e di collaborazioni sistematiche, anche attraverso idonee strutture, dello IASM e del FORMEZ con le regioni meridionali e con istituzioni scientifiche e di alta specializzazione;

h) adeguamento delle attività delle società finanziarie FINAM, INSUD, FIME, ITAL TRADE e FIME LEASING agli obiettivi della presente legge e coordinamento con le azioni svolte dalla Cassa e dagli altri enti collegati in attuazione della presente legge ».

ART. 5.

(Integrazioni delle disposizioni sulle agevolazioni industriali).

Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché dalle successive norme modificative ed integrative, possono essere concesse alle imprese indicate nei citati articoli, che realizzino iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento, alla riattivazione, alla riconversione o all'ammodernamento di stabilimenti, nei settori manifatturiero ed estrattivo e nei settori dei servizi di informatica e di telematica, e degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale nonché alle imprese che realizzino impianti nei settori della produzione di energia elettrica nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il mezzogiorno ad affidare l'espletamento dell'istruttoria per la erogazione dei contributi per i progetti di investimento relativi alle iniziative di cui sopra, comportanti una spesa di investimento nel limite massimo definito periodicamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad aziende ed istituti di credito operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Il relativo compenso è fissato nella convenzione medesima.

Fermè restando le aliquote di contributo previste dal citato articolo 69, il limite previsto dall'articolo 63 dello stesso testo unico per la concessione del finanziamento agevolato viene elevato da 30 a 50 miliardi di lire.

Ai fini procedurali sono considerate iniziative di piccola, media e di grande dimensione quelle che realizzano o raggiungono investimenti fissi, rispettivamente, fino a 7 miliardi di lire, fino a 50

miliardi di lire ed oltre 50 miliardi di lire, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 69, terzo comma, del citato testo unico ed al netto delle rivalutazioni per conguaglio monetario di cui alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e 23 marzo 1983, n. 72.

Per l'attuazione delle iniziative industriali localizzate nei territori meridionali non è richiesta l'autorizzazione per la localizzazione degli impianti industriali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla rideterminazione dei settori da escludere o sospendere temporaneamente dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché alla rideterminazione dei settori cui riconoscere le maggiorazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo 69;

b) alla determinazione analitica dei servizi e delle iniziative promozionali destinate al sostegno delle attività produttive, estendendo alle relative imprese le incentivazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico.

Limitatamente alle imprese industriali localizzate in Sardegna e Sicilia, è concesso, per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 25 per cento sulle tariffe di trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da e per l'isola.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della marina mercantile, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente comma da parte della Cassa per il mezzogiorno.

ART. 6.

(Contratti di formazione per i giovani).

A favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relative ai contratti di lavoro a termine con finalità formative, è corrisposto, per tutta la durata del contratto di lavoro, un contributo pari al 40 per cento della retribuzione complessiva, prevista dal contratto stesso, effettivamente a carico dell'imprenditore.

Detto contributo è elevato al 60 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, della industria delle telecomunicazioni in tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno su proposta delle regioni interessate.

Le imprese interessate sono autorizzate a detrarre il relativo importo dai versamenti da effettuare allo Stato in base all'articolo 8, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ulteriori modalità di applicazione del contributo, quelle sugli eventuali conguagli e quelle sul controllo dell'autoliquidazione effettuata dalle imprese, saranno definite con decreto del Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; il decreto stabilirà altresì, le procedure per il rimborso da parte della Cassa per il mezzogiorno alla amministrazione finanziaria dell'ammontare dei contributi autoliquidati.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, prorogabile per il triennio successivo con apposita delibera del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contratto a termine può avere durata fino a ventiquattro mesi.

Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al primo comma sono tenute alla restituzione dei contributi medesimi in misura proporzionale alle riduzioni del numero degli occupati, se precedono, nel periodo di durata dei contratti di lavoro, alle riduzioni stesse.

ART. 7.

.
.
.

ART. 8.

.
.
.

ART. 9.

.
.
.

N. 784

ART. 1.

(Programmazione - Aggiuntività - Quote di riserva - Residui passivi degli interventi ordinari e speciali).

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno, volto al riequilibrio socio-economico, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle zone svantaggiate, è esercitato nel quadro della programmazione nazionale dell'economia ed è coordinato e connesso agli interventi ordinari o speciali dello Stato nonché a quelli propri, o delegati, delle regioni.

L'intervento straordinario è sempre aggiuntivo rispetto agli interventi derivanti dalle funzioni ordinarie dello Stato e da quelle proprie o delegate delle regioni, nonché dalle erogazioni in base a leggi speciali di spesa, emanate, in occasione di calamità naturali o di altre situazioni di emergenza.

Gli stanziamenti della Comunità economica europea a carico del fondo comunitario per le regioni sottosviluppate e dei fondi comunque costituiti per sostenere le attività produttive dei paesi membri, non rientrano ad alcun titolo negli interventi straordinari previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti ordinari e speciali dello Stato, delle regioni e della Comunità economica europea, non impiegati nel triennio precedente l'inizio del secondo e del terzo periodo di svolgimento del programma di cui al successivo articolo 3, sono aggiunti alle dotazioni di interventi straordinari dei trienni successivi a quelli del mancato impiego.

Sono confermate tutte le quote di riserva contemplate dalle disposizioni di legge comprese nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 2.

(Regioni destinatarie dell'intervento straordinario).

L'intervento straordinario ha lo scopo di promuovere e di potenziare lo sviluppo economico, civile e sociale delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché delle provincie di Latina e Frosinone comprese nella regione Lazio.

ART. 3.

(Programma pluriennale - Obiettivi dell'intervento straordinario).

Il programma per l'impiego degli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha una durata di almeno nove anni, e:

a) fissa gli indirizzi per il coordinamento degli stanziamenti ordinari o speciali dello Stato, delle regioni, della Comunità europea con l'intervento straordinario;

b) analizza le tendenze di sviluppo economico prevedibile entro il 1992 ed il coordinato sviluppo delle strategie per la promozione del reddito *pro capite* delle popolazioni meridionali, attraverso il potenziamento della produttività dell'agricoltura, dell'industria dell'artigianato, del commercio in tutti i loro stadi;

c) determina il quadro delle grandi infrastrutture da potenziare e realizzare nelle regioni svantaggiate a sostegno dei singoli settori produttivi;

d) elabora le ipotesi di riassetto del territorio e di difesa del patrimonio sia ecologico che storico-archeologico, oltre agli indirizzi per lo sfruttamento delle risorse ambientali e culturali;

e) individua gli sbocchi occupazionali determinati dalle strategie di sviluppo, d'infrastrutturazione e di promozione civile, di cui ai punti che precedono, per collegarvi le politiche scolastiche, dell'apprendistato e della formazione pro-

fessionale, nella proiezione della presumibile evoluzione demografica e delle forze lavoro delle regioni interessate sino al 1992 in concomitanza dell'andamento dei corrispondenti fenomeni nel centro-nord e di una qualificata domanda-lavoro proveniente da altre regioni;

f) valuta il fabbisogno di energia necessaria alle politiche di sviluppo, individuando preventivamente le fonti di approvvigionamento e predisponendo i piani per la ricerca di nuove fonti;

g) individua i canali e le modalità per facilitare gli sbocchi sui mercati nazionali ed esteri della produzione agricola, industriale, artigianale e per assicurare i flussi turistici alle regioni meridionali;

h) patrocina, secondo studi organici, un sistema di zone o porti franchi, nonché il collegamento, attraverso una infrastruttura fissa, della Calabria alla Sicilia, al fine dell'espansione dei traffici con particolare riguardo al bacino del Mediterraneo;

i) determina le premesse per la realizzazione di forme associative, ai fini di un comune ed equilibrato sviluppo economico, tra enti ed imprese pubbliche e private delle regioni meridionali e i paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente.

ART. 4.

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno è affidato al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, sulla base degli indirizzi e dei principi di cui alla presente legge determina i programmi, tenendo presente, per quanto possibile le risoluzioni del comitato regionale di cui all'articolo 5.

A tal fine nell'ambito del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituita una Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

ART. 5.

I rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono il Comitato regionale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il Comitato regionale è composto dai presidenti e da cinque consiglieri regionali in rappresentanza delle forze politiche, che hanno un gruppo composto da almeno quattro deputati o consiglieri regionali nelle singole regioni.

Il comitato regionale è convocato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica che lo presiede, o per delega, da un sottosegretario di Stato.

Alle riunioni del Comitato regionale, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica può invitare esponenti delle parti sociali interessate ed esperti.

Le risoluzioni adottate dal Comitato regionale hanno valore consultivo.

ART. 6.

È istituita l'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Essa ha sede in Roma ed ha propria personalità giuridica ed autonomia economico-finanziaria; attua i programmi ed i piani approvati dal CIPE, e può assumere gli interventi affidati alle regioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, nelle materie di loro competenza.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da 21 membri di cui 6 nominati con decreto del Presidente della Repubblica e 15 designati dalla Commissione parlamentare di controllo sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in proporzione alla consistenza della complessiva rappresentatività politica a livello parlamentare, tenuto conto dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, conseguita nelle circoscrizioni delle regioni e delle province di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente, due vice presidenti, nonché un comitato ristretto di sei membri che con il presidente forma l'esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed al controllo di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, con la tutela della rappresentatività delle minoranze.

ART. 9.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di convocare la Conferenza dei rappresentanti delle regioni per l'esame dei problemi e lo sviluppo dei piani.

La Conferenza dei rappresentanti delle regioni è formata dai rispettivi presidenti regionali o da persona delegata e da quattro altri componenti dei singoli consigli regionali, garantendo nel complesso la presenza dei rappresentanti delle minoranze.

Le risoluzioni dei rappresentanti delle regioni non hanno carattere vincolante.

ART. 10.

Il segretario generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione, il presidente, i vice presidenti, anche in deroga alle norme vigenti, durano in carica nove anni ma in ogni caso sono rinnovati alla scadenza.

ART. 12.

Le regioni indicate nell'articolo 2 della presente legge, in base ai programmi ed ai piani approvati dal CIPE, collaborano, per quanto è di loro competenza, con l'Agenzia per la realizzazione dei singoli progetti.

Le regioni, nel quadro dei programmi pluriennali, dei piani triennali, dei progetti di sviluppo, sotto il controllo dell'Agenzia possono gestire in proprio, o consociandosi con le regioni confinanti, le iniziative di sviluppo relative:

a) all'incentivazione di attività economiche che producano occupazione;

b) a realizzare le più favorevoli condizioni per attività indotte ed autopropulsive nelle zone di localizzazione industriale;

c) all'avanzamento tecnologico in agricoltura e alle agevolazioni finanziarie per la ricomposizione delle unità culturali;

d) all'incentivazione delle attività artigianali e alla realizzazione di condizioni di credito agevolato e alla concessione di contributi per contratti di formazione lavoro e l'espansione dell'apprendistato;

e) all'incentivazione e alla promozione del commercio mediante l'accesso al credito agevolato in coerenza con i piani di riordino e di disciplina del settore;

f) all'incentivazione, ristrutturazione e riconversione delle attività turistiche, della diffusione dell'agro-turismo, mediante credito agevolato e concessione di contributi per contratti di formazione del lavoro;

g) all'incentivazione delle attività armatoriali connesse alla pesca, al potenziamento ed alla espansione dell'acquacultura;

h) alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico-archeologico;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i) alla razionalizzazione della formazione professionale.

ART. 13.

Agli interventi straordinari di cui alla presente legge per la promozione delle singole attività e iniziative partecipano:

a) la società finanziaria meridionale (FIME);

b) la società finanziaria Nuove iniziative per il Sud (INSUD);

c) la società finanziaria agricola meridionale (FINAM);

d) l'Istituto delle imprese meridionali (IDIMER);

e) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), promosso e finanziato dall'Agenzia;

f) il centro di formazione e studi (FORMEZ) per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche.

Ai finanziamenti a medio termine delle iniziative industriali nelle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono:

a) l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER);

b) l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS);

c) il Credito industriale sardo (CIS).

ART. 14.

La Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno in via eccezionale ha l'obbligo, di intesa con i ministeri e le amministrazioni interessate, di provvedere immediatamente nei limiti del finanziamento di cui all'articolo 19, a quanto necessario per il miglior funzionamento, completamento, svilup-

po, gestione ed attivazione delle strutture che, nelle regioni di cui all'articolo 2, fanno ordinariamente carico ad altri organi dello Stato, come linee di comunicazione (ferroviarie, viarie, aeree, marittime), edilizia (scolastica, abitativa, carceraria), acquedotti ed irrigazione, sanità e prevenzione sanitaria, loro infrastrutture e quanto altro necessita alla più decorosa vita sociale di quelle comunità.

ART. 15.

In relazione a quanto disposto nel precedente articolo la Direzione generale per l'intervento straordinario, d'intesa e con la collaborazione dei ministeri e delle amministrazioni interessate, promuove una ricognizione dello stato dei vari servizi, delle loro strutture, determina i piani e la loro gradualità affidando l'esecuzione dei progetti all'Agenzia.

L'intervento particolare della Direzione generale deve concludersi nel primo periodo di 3 anni di attività per i nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 16.

L'Agenzia, sulla base dei programmi e dei piani approvati dal CIPE, provvede alla elaborazione dei progetti.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva i progetti, fissa i tempi ed i luoghi per la loro realizzazione, stabilisce l'ammontare ed i termini del finanziamento e ne ordina o provvede in proprio all'esecuzione.

ART. 17.

L'Agenzia ha facoltà di predisporre gli studi per lo sviluppo dei programmi relativi:

a) alle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, del settore terziario, dell'artigianato, e del turismo;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) alla viabilità, ai porti, e agli aeroporti;

c) alla ricerca di fonti energetiche e alle loro utilizzazioni;

d) alla ricerca, captazione, convogliamento e distribuzione delle risorse idriche;

e) al disinquinamento dei mari e delle acque interne;

f) agli studi, alle ricerche ad essa affidati dalla Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

ART. 18.

L'Agenzia, una volta approvati i piani dal consiglio di amministrazione, trasmette i propri studi accompagnati dai piani di fattibilità ed economici alla Direzione generale per l'intervento straordinario, al fine del loro esame e coordinamento con i piani per lo sviluppo della economia nazionale.

ART. 19.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono devolute agli organi previsti e disciplinati dalla presente legge.

Le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

ART. 20.

Con le leggi finanziarie per gli esercizi degli anni 1984-1991, l'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riceve i seguenti fondi di dotazione:

triennio 1984-1986: lire 10 mila miliardi l'anno;

triennio 1987-1989: lire 15 mila miliardi l'anno;

triennio 1990-1992: lire 20 mila miliardi l'anno.

Per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 14 della presente legge, nel primo triennio, con le rispettive leggi finanziarie, è disposto un finanziamento straordinario di lire 10 mila miliardi ripartiti in tre annualità.

ART. 21.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge secondo i criteri ed i principi di seguito indicati:

a) estensione alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, delle norme sulla bonifica integrale ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'agricoltura;

b) agevolazioni per la competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e su quelli internazionali;

c) esenzione da ogni forma di imposta ed accesso a tasso agevolato al credito a medio e lungo termine per la gestione e gli investimenti in favore di imprese agricole che rispondano ai requisiti di produttività e redditività ottenibili attraverso la ristrutturazione dell'impresa stessa, con priorità per i coltivatori diretti e per gli imprenditori singoli o associati;

d) adeguamento e sviluppo dei servizi e delle infrastrutture per il potenziamento agricolo, industriale e commerciale;

e) fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese industriali e commerciali;

f) esclusione dal reddito imponibile del valore delle azioni, obbligazioni o quote sottoscritte quale capitale di imprese industriali o commerciali, e loro relativi redditi;

g) esenzione novennale dall'ILOR per le imprese industriali e commerciali;

h) attuazione di un sistema di crediti agevolati con mutui a medio e lungo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

termine e con tassi non superiori al tre per cento, nella previsione che il credito concesso non deve superare la metà del capitale impiegato dalle imprese industriali e commerciali;

i) agevolazioni e incentivazioni nel settore dell'artigianato e del turismo, nel-

l'ambito dei criteri e dei principi fissati per l'industria e il commercio;

l) finanziamento degli interventi per ciascun periodo triennale e con assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri.

N. 1500

TITOLO I.

SOPPRESSIONE DELLA CASSA
PER IL MEZZOGIORNO E NORME PER
IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI INTERVENTI IN ESSERE.

ART. 1.

*(Suppressione della Cassa
per il mezzogiorno).*

La Cassa per il mezzogiorno è soppressa ed è posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero del tesoro succede in tutti i rapporti riferibili ad essa e provvede alla sua liquidazione.

L'espletamento delle funzioni conseguenti è assicurato, per quanto necessario, con gestione stralcio, mediante la istituzione, nell'ambito del Ministero del tesoro, di un ufficio speciale dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, provvede alla gestione del personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il mezzogiorno secondo la disciplina in vigore al momento della soppressione della Cassa.

Per la liquidazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

ART. 2.

*(Disciplina degli impegni assunti dalla
Cassa).*

Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti relativi ad impegni assunti per interventi a totale carico Cassa dal consiglio di amministrazione della Cassa

prima dell'inizio della sua liquidazione sono attribuiti alle amministrazioni ed enti concessionari che, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano dichiarato eventuale indisponibilità a recepire tale attribuzione.

Con la stessa procedura ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì, su proposta dell'ufficio speciale, ad affidare in concessione agli enti e alle amministrazioni competenti per materia e territorio anche gli interventi eventualmente gestiti direttamente dalla Cassa.

L'accreditamento dei fondi da parte dell'ufficio speciale agli enti concessionari avviene su appositi conti correnti di tesoreria sulla base di richieste sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti medesimi con le quali viene contestualmente assunto l'obbligo di impiegare le somme accreditate per la puntuale esecuzione degli interventi oggetto della concessione già disposta dalla Cassa.

Alla amministrazione, fino a completa chiusura di tutti gli altri impegni finanziari, a qualsiasi titolo assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa, entro il termine di cui al primo comma, provvede l'ufficio speciale di cui al precedente articolo 1, il quale fa fronte, altresì, a tutti gli ulteriori oneri conseguenti ai rapporti contrattuali in essere.

Ad essi, si dà copertura con le riserve della Cassa che sono o si renderanno a qualsiasi titolo disponibili, che non risultino impegnate alla data dell'inizio della liquidazione, né attribuite a programmi annuali esecutivi già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, né vincolati per legge.

Allo stanziamento delle ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dagli impegni di cui ai commi primo, secondo e quarto del presente articolo si provvede con la legge finanziaria, su proposta del Ministro del tesoro.

Sullo stato di attuazione dei trasferimenti finanziari, nonché sull'intera atti-

vità prevista dai precedenti commi, il Ministro del tesoro riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, su invito del suo presidente.

ART. 3.

(Disciplina degli interventi compresi nei programmi annuali).

Le dotazioni finanziarie previste per gli interventi contenuti nei programmi annuali già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le quali non sia ancora intervenuta approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate alle regioni, ai comuni e alle amministrazioni dello Stato competenti per materia e territorio.

L'accreditamento dei fondi in misura corrispondente alle indicazioni presenti nei programmi annuali è disposto dal Ministro del tesoro a valere sui fondi stanziati dalla preesistente legislazione sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

ART. 4.

(Disciplina degli stanziamenti e degli impegni per incentivi industriali).

I fondi già stanziati a favore della Cassa per il mezzogiorno per incentivi industriali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio del Ministero dell'industria per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma.

Le domande di concessione di agevolazioni industriali per le quali siano stati emessi pareri di conformità o che siano pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, sono esaminate dal Ministero dell'industria il quale provvede

all'eventuale concessione con le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, salvo che i soggetti interessati non richiedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della normativa prevista dalla presente legge.

ART. 5.

(Collocazione delle partecipazioni finanziarie della Cassa negli istituti di credito a medio termine e nelle società finanziarie meridionali).

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CICR, le partecipazioni della Cassa per il mezzogiorno, nei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS possono essere collocate, a titolo oneroso, tra le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni fino ad un massimo del 30 per cento. Le residue partecipazioni saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute a titolo oneroso alle regioni, su loro richiesta.

Le partecipazioni della Cassa per il mezzogiorno nel capitale della FIME e dell'ITALTRADE saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute — con la procedura e le modalità di cui al primo comma — all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, fino al limite del 50 per cento e alle organizzazioni associative di carattere nazionale della cooperazione o alle organizzazioni associative di imprenditori.

Mediante apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e le regioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), le partecipazioni della Cassa nel capitale della FINAM e dell'INSUD saranno cedute fino ad un massimo del 40 per cento del totale alle regioni medesime o ad enti e società regionali.

La restante parte delle suddette partecipazioni può essere collocata, con le modalità e le procedure di cui ai commi

precedenti, tra gli istituti di credito di diritto pubblico e le organizzazioni associative a carattere nazionale della cooperazione.

ART. 6.

(Impiego del personale della Cassa per il mezzogiorno).

Il personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il mezzogiorno è trasferito ad amministrazioni statali o regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, o è assunto dalla società di cui al successivo articolo 22, dalle società finanziarie di cui all'articolo 21, nonché da aziende od enti pubblici economici.

Tale personale resta alle dipendenze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1 fino a che non siano stati perfezionati tutti gli atti di assunzione o di trasferimento e gli aggiornamenti della disciplina contrattuale saranno regolati secondo le modalità stabilite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Ai fini del trasferimento, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun dipendente è tenuto a formulare per iscritto al presidente della delegazione di cui al successivo comma una richiesta contenente fino a tre indicazioni preferenziali. In mancanza di tale richiesta la destinazione è stabilita d'ufficio. Le richieste saranno esaminate da una apposita delegazione alla quale, negli stessi termini di cui sopra, e ove si tratti di società di nuova istituzione entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi amministrativi, i rappresentanti legali delle amministrazioni e delle società di cui al primo comma fanno pervenire un elenco delle singole posizioni professionali corrispondenti ai loro fabbisogni.

La delegazione sul reimpiego del personale Cassa è composta dai Ministri, o loro delegati, per la funzione pubblica

con funzione di presidente, del tesoro e del lavoro. Alla delegazione spetta:

a) l'esame delle richieste pervenute;

b) la proposta dei nominativi del personale da assegnare ai vari enti, amministrazioni o società;

c) la approvazione di intese con le regioni ed altri enti locali per il trasferimento dei dipendenti della Cassa alle amministrazioni regionali o locali interessate.

La delegazione deve ispirarsi al criterio di salvaguardare la specifica professionalità posseduta da ciascun dipendente o acquisita durante il periodo di servizio presso la Cassa per il mezzogiorno o presso la segreteria del Ministro per il Mezzogiorno e deve stabilire in via preventiva, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, i criteri da seguire per assicurare l'imparzialità dei singoli atti di sua competenza.

Le società di cui agli articoli 21 e 22 non possono ricorrere ad assunzioni di nuovo personale, salvo che per posizioni di livello dirigenziale, fino a che non sia tutto collocato il personale della soppressa Cassa per il mezzogiorno.

I trasferimenti del personale alle amministrazioni centrali dello Stato avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente.

Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti e comunque le posizioni economiche nonché la complessiva anzianità di servizio maturata, applicandosi, ove necessario, i commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 7.

(Utilizzazione di attrezzature della Cassa).

Le attrezzature, i materiali, i programmi e i dati disponibili presso il centro elaborazione dati della Cassa nonché presso la biblioteca sono trasferiti al Mi-

nistero del bilancio e della programmazione economica che ne deve consentire l'accesso e l'utilizzazione diretta all'ufficio speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 1 e, per le parti di rispettiva competenza alle amministrazioni regionali, nonché, con apposita convenzione, alla società di progettazione di cui all'articolo 22 ed alle società finanziarie di cui all'articolo 21.

La società di cui all'articolo 22 può inoltre utilizzare e averne gratuitamente copia, i progetti approvati e realizzati dalla soppressa Cassa nonché le progettazioni predisposte anche se non realizzate, le indagini, le ricerche, le rilevazioni, la cartografia, gli studi da questa direttamente realizzati o commissionati all'esterno.

La società può inoltre avere accesso, anche per avvalersene, alle progettazioni o studi e ricerche realizzate da soggetti sia pubblici che privati con finanziamenti anche parziali, a carico della soppressa Cassa. A tal fine l'ufficio speciale redige apposito elenco-catalogo.

ART. 8.

(Trasferimento delle opere gestite dalla Cassa, del personale e delle relative risorse).

Le opere realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno e delle quali la Cassa stessa abbia la gestione alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono trasferite contestualmente al personale ad esse addetto ed a tale titolo assunto, alla regione territorialmente competente. La regione dispone l'eventuale trasferimento di dette opere nonché del personale agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione.

Le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri di cui al precedente comma integrano la base per la determinazione dei trasferimenti finanziari alle regioni e sono corrisposte, a far data dall'esercizio di entrata in vigore della presente legge, ad integrazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16

maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario e dei fondi corrisposti alle regioni a statuto speciale.

Nei successivi esercizi le risorse necessarie trasferite per tali attività debbono essere considerate tra le spese correnti obbligatorie delle regioni.

Per la gestione di opere complesse che siano localizzate o interessino il territorio di regioni finitime, le regioni interessate provvedono a promuovere la costituzione di consorzi o di società a partecipazione pubblica.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, individua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opere da trasferire.

ART. 9.

(Trasferimento dei poteri e delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nuova sede del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali).

I poteri e le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non conferiti espressamente al Ministro del tesoro, sono attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è conseguentemente soppressa e i dipendenti pubblici, precedentemente comandati presso di essa, riprendono servizio nelle amministrazioni ed enti di provenienza a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del bilancio è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'effettivo esercizio delle attribuzioni e dei poteri ad esso spettanti.

A tal fine esso può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche entro il numero massimo di 50 unità e può richiedere personale già in servizio presso la Cassa per il mezzogiorno, secondo le procedure di cui all'ar-

titolo 6 entro il limite massimo di 150 unità da apportare ad incremento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ha sede presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica che provvede a garantire le dotazioni organiche del personale di segreteria e le risorse necessarie alla gestione.

ART. 10.

*(Fondi di provenienza
Comunità economica europea).*

Agli adempimenti connessi alla presentazione alle Commissioni delle Comunità europee dei programmi e delle domande di contributo dei fondi europei secondo i vigenti regolamenti provvede, tramite il Ministero degli affari esteri, il Ministero del bilancio, di intesa con le regioni interessate.

Per l'istruttoria delle domande di contributo e l'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alle Commissioni delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dai regolamenti, il Ministero del bilancio può avvalersi delle società di cui al successivo titolo II capo III.

Il Ministero del bilancio, di intesa con il Ministero degli affari esteri, provvede alla divulgazione delle normative ed alla predisposizione di indicazioni per facilitare il massimo accesso alle provvidenze europee.

La somma assegnata dalla Comunità economica europea allo Stato italiano, destinata al finanziamento, a titolo di complementarità, dei programmi o dei progetti ammessi a contributo, è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alle amministrazioni pubbliche ed enti titolari dei programmi o progetti ammessi a contributo.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, è abrogato.

TITOLO II.

INTERVENTI SPECIALI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.

CAPO I.

DOTAZIONE FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.

ART. 11.

(Dotazione finanziaria ed impieghi).

Per la realizzazione, nei territori di cui alla lettera a) del successivo articolo 15, nonché nelle province e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 di interventi organici volti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, è destinata, nel novennio 1984-1992, una dotazione finanziaria annua pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, quale determinato dalla « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » per l'anno precedente. Detta dotazione non dovrà essere inferiore, in ogni caso, a 10.000 miliardi di lire.

L'impiego della disponibilità anzidetta avviene mediante:

a) progetti consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonché altri progetti diretti a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) attività di assistenza tecnica e promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) incentivi volti a favorire nuovi investimenti produttivi, la riconversione e la ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, l'utilizzo di nuove tecnologie e lo sviluppo della ricerca applicata alla produzione di beni e servizi.

ART. 12.

(Programmi triennali).

Gli obiettivi generali dell'azione di sviluppo del Mezzogiorno e la loro incidenza sulla politica economica generale e sulle politiche settoriali sono fissati in programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, predisposti come complessi organici di azioni ed interventi nazionali e regionali, dei quali siano definiti gli aspetti temporali, territoriali, settoriali, occupazionali e finanziari. Al fine di integrare le azioni e gli interventi organici previsti dalla presente legge con gli interventi ordinari, di verificarne le connessioni e i processi di attuazione, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni autonome, gli enti pubblici economici sono tenuti a trasmettere al Ministro del bilancio, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e successivamente entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale, l'elenco dei progetti di interesse meridionale in corso o programmati di loro competenza ordinaria con le indicazioni dei tempi di attuazione e delle risorse finanziarie stanziare. Analoga comunicazione effettuano le regioni per gli interventi di rispettiva competenza.

I programmi triennali predeterminano, nel quadro della complessiva utilizzazione della dotazione finanziaria novennale, i fondi disponibili per il triennio; fissano gli indirizzi e stabiliscono i finanziamenti da assegnare alle diverse destinazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11; determinano, in particolare, la quota globale di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali, di cui al successivo articolo 15, in misura comunque non inferiore ad un terzo dei fondi disponibili per il triennio.

I programmi triennali sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica sentita la Commissione parlamentare per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e

previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dal CIPE, integrato con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali delle regioni anzidette, con voto deliberante.

Con la stessa procedura sono approvati gli eventuali aggiornamenti e modificazioni dei programmi.

I programmi triennali sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 13.

(Rappresentazione finanziaria dei flussi di spesa per il Mezzogiorno).

Al fine di assicurare un'adeguata rappresentazione dei flussi di spesa pubblica destinata al Mezzogiorno nei documenti contabili dello Stato e nelle relazioni sulla finanza pubblica che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento, la legge 5 agosto 1978, n. 468, è integrata dalle disposizioni seguenti:

a) dopo il quinto comma dell'articolo 4 è inserito il seguente:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi triennali per il Mezzogiorno »;

b) dopo il sesto comma dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« Per ogni stato di previsione, ivi compresi quelli delle aziende autonome, un apposito allegato identifica, con adeguata dimostrazione per ciascun capitolo di spesa in conto capitale, nonché delle spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), per trasferimenti (categoria V), per il personale in attività di servizio (categoria II), la quota degli stanziamenti direttamente destinati dalla vigente legislazione di spesa ad interventi nei territori meridionali, quella parimenti destinata ad interventi nei restanti territori e la quota eventualmente residua che andrà destinata in misura non inferiore al 50 per cento ai territori delle regioni Abruz-

zo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le somme su cui opera la riserva di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate nei due esercizi successivi a quello di iscrizione, sono suddivise in parti uguali tra i capitoli di spesa previsti dalla legislazione in vigore per il Mezzogiorno »;

c) dopo il terzo comma dell'articolo 22, è inserito il seguente:

« Appositi allegati al rendiconto evidenziano, per ciascuna amministrazione e azienda autonoma, gli impegni assunti sulle somme destinate ad interventi nel Mezzogiorno a norma dell'articolo 6 della presente legge, le somme effettivamente spese nonché le residue disponibilità distintamente ripartite per esercizi di provenienza ».

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge da allegare alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nelle relazioni sulla situazione di cassa presentate al Parlamento dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono evidenziati i flussi di cassa destinati ai territori meridionali.

ART. 14.

(Elaborazione dei programmi triennali).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica in coerenza agli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno fissati dal programma economico nazionale di cui alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, e ad integrazione e sostegno delle azioni previste dai programmi regionali di sviluppo elabora i programmi triennali per il Mezzogiorno. A tal fine le regioni presentano al Ministro proprie proposte.

I programmi triennali contengono, in particolare:

a) schemi preliminari di progetti di sviluppo regionale, formulati dalle regio-

ni e inviati al Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente, entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale;

b) schemi preliminari di progetti statali formulati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici e dalle regioni e, per il tramite di queste ultime, dalle province e dai comuni meridionali, nonché dalle province e dai comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Negli schemi preliminari sono evidenziati gli aspetti temporali, territoriali, occupazionali e finanziari dei relativi interventi, secondo criteri uniformi di rappresentazione indicati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

I programmi triennali individuano inoltre le linee principali attraverso le quali dovranno svilupparsi le attività promozionali e le attività di assistenza tecnica di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 e determinano le risorse da impiegare a tale scopo tramite le società di cui agli articoli 21 e 23.

I programmi triennali, infine, determinano, sulla base delle linee generali di politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno, le risorse da destinare a ciascuna forma di incentivazione alle attività indicate al capo IV del presente titolo.

CAPO II.

PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.

ART. 15.

*(Caratteristiche e finanziamento
dei progetti).*

Le disponibilità finanziarie relative ai progetti di cui al presente articolo sono iscritte nel fondo investimenti e occupa-

zione, annualmente previsto nella legge finanziaria e sono destinate, secondo le rispettive quote determinate nei programmi triennali, a finanziare:

a) progetti di sviluppo regionale nelle materie di competenza regionale, predisposti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I progetti regionali concernono sistemi organici ed integrati di interventi anche intersettoriali, interessanti lo sviluppo economico dell'intero territorio regionale o anche di singoli comprensori;

b) progetti statali comprendenti azioni ad ambito interregionale o riferite ad interventi per la realizzazione di sistemi infrastrutturali di interesse nazionale o per la ristrutturazione dei sistemi urbani aventi caratteristiche metropolitane, promossi attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo seguente.

Le disponibilità finanziarie determinate dai programmi triennali per i progetti di cui alla lettera a) sono assegnate a ciascuna regione in relazione all'ammontare della spesa prevista dai progetti approvati a norma dell'articolo seguente, e comunque in misura non superiore a quote definite con i criteri di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 16.

(Progetti di fattibilità e accordi di programma).

Per usufruire dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, occorre la presentazione di progetti di fattibilità e, per i progetti di cui alla lettera b), la contestuale conclusione di un accordo di programma tra i soggetti che saranno interessati all'attuazione del progetto.

Il progetto di fattibilità definisce gli interventi e le opere costituenti il progetto, precisandone i rapporti funzionali e cronologici reciproci; programma le fasi dell'intervento per stralci temporali e funzionali, evidenziandone i flussi finan-

ziari e le implicazioni occupazionali ed esponendo stime quantificate dei costi e dei benefici.

Per l'esame, l'approvazione e il finanziamento dei progetti di fattibilità si applicano le norme della legge 26 aprile 1982, n. 181. A tal fine il nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica potrà essere integrato fino ad un massimo di 30 unità e le sue valutazioni devono essere trasmesse anche al comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218.

Gli accordi di programma vengono promossi immediatamente dopo l'approvazione del programma triennale, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa, ove occorra, con i presidenti delle regioni meridionali interessate. Essi realizzano, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del progetto; individuano i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi; ne determinano le modalità e i tempi di attuazione e di finanziamento; stabiliscono le modalità di successiva gestione delle opere.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, di attività amministrative o negoziali necessarie alla realizzazione del progetto.

L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo prevede, infine, di norma, l'accreditamento ad uno dei soggetti partecipanti delle risorse previste nel progetto di fattibilità per il complesso degli interventi che hanno costituito oggetto dell'accordo.

L'accordo redatto a cura del segretario generale della programmazione è sot-

toscritto dai partecipanti, debitamente autorizzati dai rispettivi organi deliberanti, e dallo stesso Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale i compiti del Ministro del bilancio e della programmazione economica sono esercitati dai presidenti delle regioni in relazione alle funzioni attribuite rispettivamente dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

I testi integrali degli accordi di programma sono trasmessi al comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e al Parlamento ai fini dell'attività di controllo della commissione di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 17.

(Effetti dell'accordo di programma).

Per le opere di interesse statale il cui progetto di massima risulti incluso nel progetto di fattibilità, l'accordo di programma realizza le intese di cui all'articolo 81, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla condizione di cui al comma precedente, l'atto di approvazione del progetto sostituisce, per tutte le opere ed i lavori inclusi nel progetto di fattibilità e relativamente ai soggetti parte dell'accordo di programma, l'accertamento di conformità e le intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, nonché le concessioni edilizie. A tal fine il progetto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso di inadempienza agli impegni assunti nell'accordo di programma da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi in termini perentori previsti dalla legge o dall'accordo e risultanti dalla natura degli interventi, la regione promuove o dispone, in conformità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

L'inadempienza da parte di enti o soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, deve essere denunciata dagli altri partecipanti.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica accertata l'inadempienza o la difformità, ove non sia possibile l'adozione da parte dell'amministrazione vigilante di provvedimenti sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti, designa, di intesa con i partecipanti che abbiano rispettato i contenuti dell'accordo di programma, un commissario con l'esclusivo incarico di provvedere, in sostituzione dell'inadempiente, al compimento degli atti previsti dall'accordo medesimo.

ART. 18.

(Esecuzione dei progetti).

Per l'esecuzione dei progetti di cui al precedente articolo 15, tutte le amministrazioni pubbliche interessate possono applicare le procedure e le modalità previste dal testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ad eccezione delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, in deroga alla disciplina ordinaria vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.

È conferita delega al Governo per l'emaneazione di ulteriori norme per lo snellimento e la unificazione delle procedure relative agli interventi previsti nei progetti.

Tali norme, predisposte dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, devono essere adottate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'approvazione della presente legge.

ART. 19.

(Competenze in materia di infrastrutture industriali).

Le competenze attribuite allo Stato o ad altri enti pubblici in materia di infrastrutture per insediamenti industriali spettano alle regioni.

CAPO III.

ATTIVITÀ AL SERVIZIO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI MERIDIONALI.

ART. 20.

(Programmazione e finanziamento delle attività promozionali).

Sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali e in relazione ai programmi presentati dalle società di cui agli articoli seguenti, il CIPE, nella composizione di cui all'articolo 12, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, stabilisce la misura e le modalità dei conferimenti a ciascuna società che, di norma, dovranno assumere la forma di anticipazioni o di fondi di rotazione finalizzati.

Al termine di ogni esercizio i soggetti destinatari dei conferimenti finanziari presentano al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione delle attività promosse con le risorse poste a disposizione dal CIPE.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette al CIPE e alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno una sua relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dalle società di cui al presente capo, in allegato alla relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 21.

(Società finanziarie per l'agricoltura, l'industria e il turismo).

Le azioni da promuovere a favore degli operatori economici del Mezzogiorno, e delle province e dei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, saranno dirette — in coerenza con le linee indicate nei programmi triennali — a consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione ed a favorire la formazione di nuove iniziative economiche, nonché a fornire agli operatori locali, pubblici e privati, attività di assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione ed il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

Alle azioni di cui al precedente comma, concorrono — previa la formazione di appositi programmi redatti in conformità alle direttive contenute al riguardo nei programmi triennali — le società finanziarie di cui al presente articolo nonché la società di nuova costituzione di cui al successivo articolo 22.

I campi di attività di ciascuna società finanziaria sono così definiti:

a) la società Finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM) cura attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la società Finanziaria meridionale (FIME) cura attività e servizi concernenti le piccole e medie imprese industriali, ivi compresi quelli atti a favorire

la localizzazione industriale nell'area meridionale;

c) la società Nuove iniziative per il Mezzogiorno (INSUD) cura attività e servizi concernenti le imprese turistiche.

Entro i rispettivi campi di attività le società assumono partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese ubicate nel Mezzogiorno, rispettando il limite per ciascun intervento del 5 per cento del capitale proprio o del 20 per cento in caso di partecipazione al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie devono avere carattere transitorio, limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel programma concordato all'atto di sottoscrizione delle quote del capitale di rischio.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le partecipazioni detenute dalle società finanziarie devono essere ricondotte nei limiti di cui al precedente quarto comma. Tale termine potrà essere prorogato eccezionalmente e per una sola volta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I vincoli di cui ai precedenti quarto e quinto comma non operano per l'assunzione di partecipazioni in società di commercializzazione e di altri servizi alle imprese, ivi comprese la locazione finanziaria e l'acquisto di crediti commerciali, purché si tratti di società aventi lo scopo di collocare sul mercato beni o servizi prodotti esclusivamente nel Mezzogiorno o di compiere attività ad esclusivo servizio di operatori economici meridionali.

Le partecipazioni di ciascuna società finanziaria in campi diversi da quelli definiti a norma del terzo comma del presente articolo dovranno essere trasferite alla società finanziaria competente ad un valore pari a quello attribuito nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica dispone, con proprio decreto, i relativi conferimenti finanziari a

carico del capitolo di cui all'articolo 24 a favore della società destinataria del trasferimento.

Per le partecipazioni acquisite ai sensi del precedente comma è stabilito un termine triennale a decorrere dalla loro acquisizione per il rispetto dei limiti fissati al quinto comma.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni di attuazione del presente articolo da adottare con la procedura di cui all'articolo 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183, restano in vigore in quanto compatibili con la disciplina della presente legge, le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 1978.

ART. 22.

(Società di progettazione per il Mezzogiorno).

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica da presentare al CIPE entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il CIPE autorizza la costituzione, anche con la utilizzazione di disponibilità patrimoniali di esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno e per le aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché delle strutture della Cassa per il mezzogiorno a disposizione dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1, di una società per azioni con un capitale iniziale di almeno 100 miliardi di lire per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e formativa al servizio delle amministrazioni degli enti nazionali e delle società finanziarie, delle regioni, degli altri enti locali e delle imprese che intendono svolgere attività produttive nel Mezzogiorno.

Al capitale delle società possono partecipare — sin dalla sua costituzione — le regioni meridionali, direttamente o attraverso enti o società regionali.

La società opera prevalentemente nei seguenti campi:

a) schemi idrici;

b) assetto territoriale, con particolare riferimento alle aree metropolitane e all'assetto urbano;

c) sistemi integrati di trasporto terrestre-aereo-marittimo;

d) tutela ambientale e disinquinamento;

e) conservazione del suolo;

f) infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi;

g) impianti e attrezzature ad uso industriale e civile.

La società di progettazione svolge, in particolare, attività di progettazione a livello di fattibilità e di massima, attività di direzione lavori, attività di progettazione esecutiva nonché di verifica tecnica di progettazione esecutiva predisposta da altri soggetti, consulenza, assistenza tecnica e formazione attinente le sopraddette attività. Cura altresì la predisposizione di tipologie di progettazione e di parametri di costi.

Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente relative a progetti e iniziative finanziabili con i fondi previsti dalla presente legge la società di progettazione applica tariffe ridotte, prestabilite da apposito regolamento operativo.

All'atto dell'autorizzazione il CIPE determina altresì i conferimenti finanziari da corrispondere alle società di cui al precedente articolo per la sottoscrizione delle quote di capitale sociale loro riservate. I relativi mezzi finanziari sono prelevati dal capitolo di cui all'articolo 24.

ART. 23.

(Devoluzione delle funzioni pubbliche svolte da IASM e Formez).

I compiti e le funzioni pubbliche attribuiti allo IASM ed al Formez sono assegnati in relazione ai rispettivi campi di attività, alle società di cui al presente capo.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia alle dipendenze dello IASM e del Formez con con-

tratto a tempo indeterminato e che ne faccia richiesta alla delegazione di cui all'articolo 6, può essere assunto dalle società predette secondo le procedure ed i criteri indicati al medesimo articolo 6.

ART. 24.

(Finanziamento delle attività promozionali).

È istituito nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un apposito capitolo per gli interventi promozionali nel Mezzogiorno destinato a finanziare le attività delle società di cui al presente capo, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria sulla base delle determinazioni dei programmi triennali per il Mezzogiorno.

CAPO IV.

INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

ART. 25.

(Compiti del CIPI).

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, definisce criteri, modalità, procedure e termini per la concessione delle agevolazioni previste nel presente capo, tenendo conto degli obiettivi di incrementare l'occupazione, di contenere i consumi energetici e di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive e provvede a coordinare l'attività di tutte le amministrazioni pubbliche competenti in materia di agevolazioni industriali di natura finanziaria, fiscale e contributiva, al fine di omogeneizzare e semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese.

Il CIPI inoltre, su proposta del Ministro dell'industria, previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, può deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dall'ammissibilità a parte o a tutte le agevolazioni previste dalla presente legge nei confronti di nuovi impianti o di ampliamenti di quelli esistenti in specifici settori o in determinate zone.

ART. 26.

(Contributi all'occupazione).

Alle imprese, anche artigiane e cooperative, che realizzino nelle regioni meridionali e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 nuove iniziative per la produzione di beni e servizi o amplino quelle preesistenti, è concesso un contributo finanziario annuo in rapporto alla nuova mano d'opera occupata.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per fissare l'entità e le modalità per la sua erogazione.

L'ammontare del contributo non può comunque superare il 25 per cento del costo del lavoro al lordo degli oneri sociali. È prevista la concessione del contributo solo nei casi in cui il rapporto investimento per occupato sia superiore alla media del settore registrata nell'anno precedente.

Il contributo, aggiuntivo rispetto alle fiscalizzazioni, è erogato per la durata di cinque anni ed è ridotto ogni anno del 20 per cento rispetto alla misura iniziale. Esso è corrisposto a far data dal primo anno di funzionamento dell'impianto, previa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Un aumento del 50 per cento del contributo è dovuto alle imprese che localizzino nuovi stabilimenti nelle aree di cui al quarto comma del successivo articolo 27.

Il contributo di cui al precedente primo comma può essere aumentato sino al triplo per gli addetti alle direzioni amministrative commerciali e tecniche, nonché per gli addetti a nuovi centri di ricerca tecnologica.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per delega, dalle regioni meridionali.

Nella richiesta di contributo dovranno essere indicate la natura dell'iniziativa, la capacità produttiva a regime, i prevedibili livelli occupazionali nonché i tempi di realizzazione.

La legge delegata deve prevedere meccanismi di erogazione idonei a favorire l'immediata disponibilità da parte delle imprese del contributo concesso, anche attraverso forme di compensazione a valere sui versamenti contributivi o fiscali cui siano tenute le imprese medesime.

ART. 27.

(Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno).

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento:

1) da 200 milioni fino a 7 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ultima quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi di lire: 30 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i

nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Un aumento del contributo, nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano in area riconosciuta particolarmente depressa, individuata dal CIPE su proposta delle regioni, sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali il numero delle forze di lavoro in cerca di occupazione ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati delle statistiche ufficiali.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

ART. 28.

(Competenze in materia di contributi in conto capitale).

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire, viene disposta dalle regioni meridionali nelle quali si realizza l'investimento. Le regioni, per tale attività, operano su delega del Ministero dell'industria e sono tenute a conformarsi alle delibere del CIPI di cui all'articolo 25. Almeno trimestralmente esse trasmettono al Ministero dell'industria copia dei provvedimenti con i quali dispongono le agevolazioni e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative che hanno ottenuto le agevolazioni.

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 7 miliardi di lire la cui domanda deve essere contestualmente indirizzata dal richiedente al Ministero dell'industria ed alla regione nel cui territorio si realizza l'investimento, è disposta dal Ministero dell'industria salvo che la regione vi si opponga entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione della domanda, in ragione della non corrispondenza dell'iniziativa alle scelte di utilizzo del territorio da essa compiute.

ART. 29.

(Agevolazioni creditizie agli investimenti industriali).

Presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) è istituito un fondo di rotazione destinato ad integrare le disponibilità finanziarie degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, per operazioni di credito destinate a programmi di investimento nei settori industriali promossi da medie e piccole imprese, anche artigiane, relative ad iniziative ubicate nei territori di cui al precedente articolo 15, lettera a) e nelle province e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per le operazioni di cui al comma precedente, gli istituti di credito sono tenuti ad integrare la provvista ottenuta attraverso il ricorso al predetto fondo di rotazione con fondi propri per un ammontare pari almeno al 50 per cento delle operazioni finanziate.

Alle operazioni predette gli istituti di credito applicano un tasso pari alla media tra il costo della provvista relativa al fondo di rotazione di cui al primo comma e il costo delle altre forme di provvista come accertato trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 1.500 miliardi di lire, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 35. Le dotazioni per gli esercizi successivi al primo sono stabilite sulla base delle indicazioni contenute nei programmi triennali per il Mezzogiorno e loro aggiornamenti, con la legge finanziaria.

Il Mediocredito presenta ogni sei mesi una relazione ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che illustra il tipo di operazioni finanziate ai sensi del presente articolo dagli istituti di credito speciale con le risorse del predetto fondo, il loro ammontare, i destinatari e l'oggetto delle iniziative per le quali il credito è stato accordato.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette tale relazione con eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.

La presente disciplina si applica ai fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 30.

(Locazione finanziaria di attività industriali).

Presso la Finanziaria Meridionale - FIME S.p.A. è istituito un fondo di rotazione di lire 100 miliardi destinato esclusivamente al finanziamento delle operazioni di locazione finanziaria agevolata previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1978 n. 218, esercitata dalla società FIME Leasing S.p.A., con sede in Napoli, controllata dalla detta Finanziaria Meridionale - FIME S.p.A.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica è autorizzato a fissare le condizioni che dovranno regolare l'utilizzazione del fondo.

ART. 31.

(IVA negativa).

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA vigente alle fatture relative agli ordinativi emessi per l'acquisto di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, compresi gli immobili, afferenti alla costruzione e all'ampliamento di stabilimenti industriali nei territori delle regioni di cui al precedente articolo 15 lettera a) e nelle province e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 32.

(Commesse pubbliche).

Nel quadro dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di sostenere lo sviluppo nel Mezzogiorno dei settori industriali nuovi e di quelli in espansione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, adotta criteri e modalità per un'efficace gestione della domanda pubblica e impartisce le opportune direttive alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome e agli enti pubblici, anche territoriali, affinché sia garantita la riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e, in deroga, per specifici settori, una quota non inferiore al 50 per cento delle rispettive commesse, alle industrie manifatturiere localizzate nel Mezzogiorno.

Il CIPI, inoltre, a fronte di programmi aziendali di imprese pubbliche e private che prevedano adeguate iniziative industriali nel Mezzogiorno, con apposito decreto, può garantire congrue quote di commesse pubbliche a prezzi di mercato, impartendo le necessarie disposizioni ai committenti.

Atteso quanto sopra, le imprese a prevalente partecipazione statale localizzeranno nel Mezzogiorno tutte le nuove iniziative industriali manifatturiere.

ART. 33.

(Agevolazioni tariffarie).

Alle tariffe inerenti il trasporto per via marittima di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati ad imprese industriali localizzate in Sardegna, si riconosce una riduzione del 25 per cento calcolata sulle tariffe applicate nei traghetti delle ferrovie dello Stato e delle società che esercitano i trasporti in concessione.

Analoga riduzione si riconosce alle tariffe per il trasporto verso il restante ter-

ritorio nazionale dei beni di cui al precedente comma nonché di prodotti finiti provenienti dalle imprese localizzate in Sardegna.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari alla riduzione riconosciuta a norma del presente articolo.

ART. 34.

(Credito d'esercizio in agricoltura e interventi a favore della forestazione).

Gli interventi relativi ai prestiti di esercizio alle imprese agricole e le provvidenze in materia forestale, di cui rispettivamente agli articoli 160 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono affidati alle regioni dei territori di cui all'articolo 15, lettera a) della presente legge.

I programmi triennali per il Mezzogiorno prevedono le dotazioni finanziarie e la loro ripartizione tra le regioni in base ai progetti presentati in materia.

ART. 35.

(Finanziamento degli incentivi per le attività produttive).

Per gli incentivi di cui al presente titolo, sono istituiti nel bilancio dello Stato:

a) due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente per gli oneri relativi alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 27 di competenza del Ministero e per gli oneri relativi ai contributi di competenza delle regioni;

b) un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 29;

c) un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e

della programmazione economica per la costituzione del fondo di cui all'articolo 30;

d) un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli interventi di cui all'articolo 34.

L'ammontare globale della spesa per gli interventi di cui al comma precedente è fissato per ciascun triennio dai programmi triennali nell'ambito delle disponibilità complessive per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le variazioni delle disponibilità di ciascuno dei capitoli di cui al primo comma sarà determinata per ciascun anno con la legge finanziaria.

TITOLO III.

NORME FINALI.

ART. 36.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno).

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti e comunque compatibili con la presente legge in materia di interventi speciali nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche, necessarie al loro coordinamento.

Sono comunque abrogate le seguenti disposizioni contenute nel suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e loro successive integrazioni e modificazioni:

articolo 1 comma primo e secondo, articoli 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 commi terzo e quarto, articoli 47, 49, 50, 51, 52,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 107 primo, secondo, terzo e quarto comma, articoli 134, 136 primo comma, articoli 137, 138, 142 terzo e quarto comma, articolo 143 secondo, terzo e quarto comma, articolo 144 secondo e terzo comma, articoli 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 primo e secondo comma, articoli 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 167, 168 e 169.

Tutte le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e non esplicitamente abrogate, che contengano l'indicazione 31 dicembre 1980, prorogate da ultimo fino al 31 luglio 1984 con la legge 1 dicembre 1983, n. 65, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

È infine abrogato l'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

N. 1842

ART. 1.

(*Scopi e contenuti dell'intervento*).

L'azione straordinaria dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, è finalizzata al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi e si realizza, nel periodo 1984-1991, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione ed al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi reali, nonché alla garanzia dell'occupazione della manodopera, specie giovanile.

ART. 2.

(*Dotazione finanziaria*).

Per la realizzazione dell'intervento straordinario, è destinata, nel periodo di cui all'articolo 1, una dotazione finanziaria pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, quale annualmente determinato dalla « Relazione sulla situazione economica generale del paese » per l'anno precedente.

ART. 3.

(*Programmazione dell'intervento*).

Gli obiettivi e le finalità dell'intervento straordinario sono stabiliti in appositi programmi triennali, predisposti come complessi organici di interventi nazionali e regionali, in cui debbono essere chiaramente definiti gli aspetti temporali, settoriali, territoriali, occupazionali e finanziari.

Per la necessaria integrazione dell'intervento straordinario con quello ordinario, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni autonome,

le regioni e gli enti pubblici economici sono tenuti a trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale e per il primo piano entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei progetti di interesse meridionale in corso o in programma di loro competenza, con specifica indicazione dei tempi e degli stanziamenti.

Il programma triennale disciplina le azioni organiche di intervento individua le opere da realizzare, i soggetti responsabili dell'attuazione del programma e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti stessi. I programmi triennali predeterminano, nel quadro della complessiva utilizzazione della dotazione finanziaria novennale, i fondi disponibili per il triennio; fissano gli indirizzi e stabiliscono i finanziamenti da assegnare alle diverse destinazioni di cui all'articolo 6, determinano altresì la quota globale di risorse da destinare ai progetti regionali di cui all'articolo 7. I programmi triennali sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dalla commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 4, previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, come definito al successivo articolo 4, e del CIPE. Con la stessa procedura vanno approvate tutte le eventuali modifiche dei programmi.

I programmi triennali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 4.

(*Commissione parlamentare*).

Il controllo sull'intervento straordinario di cui all'articolo 1 spetta al Parlamento, che vi provvede attraverso una apposita commissione parlamentare di indirizzo, vigilanza e controllo. La commissione è composta dai rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

blica nominati dai rispettivi Presidenti in rappresentanza proporzionale.

La Commissione provvede all'approvazione dei programmi triennali, alla ripartizione dei fondi, alla vigilanza sull'attuazione dei programmi, all'indirizzo ed al controllo degli organismi titolati agli interventi straordinari ed in particolare agli atti posti in essere dall'ente di cui all'articolo 9. La Commissione coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni della Comunità economica europea in favore del Mezzogiorno. A tal fine: cura, d'intesa con le regioni interessate ed avvalendosi dell'Ente di cui all'articolo 9 nonché del Ministero degli affari esteri, gli adempimenti relativi alla presentazione alla Commissione della Comunità economica europea delle domande di contributo e di pagamento del fondo europeo di sviluppo regionale in conformità delle norme previste dalla legge 26 novembre 1975, n. 748; designa il funzionario da scegliere fra i dipendenti dello Stato e degli organismi dell'intervento straordinario incaricato di seguire, nella rappresentanza permanente presso la Comunità economica europea, i problemi relativi alla politica regionale comunitaria.

Collaborano con la Commissione parlamentare, oltre ad un organo straordinario dello Stato deputato alla esecuzione dell'intervento, una segreteria tecnica da costituirsi presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che svolge compiti di segreteria sia per la Commissione parlamentare che per il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nel quale devono essere rappresentati tutti i gruppi politici presenti in Parlamento.

ART. 5.

(Soppressione dell'ufficio di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord).

L'ufficio di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord è soppresso. Le

funzioni precedentemente attribuite al Ministro sono trasferite all'ente di cui all'articolo 9 che le esercita sotto il controllo della Commissione parlamentare.

La segreteria del Ministro è conseguentemente soppressa ed i dipendenti pubblici, comandati presso di essa, riprendono servizio nelle amministrazioni ed enti di provenienza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero del bilancio, presso cui è costituita la segreteria di cui all'articolo 4, provvede entro sessanta giorni a tutti gli adempimenti per garantire la dotazione organica del personale di segreteria e le risorse per la gestione di detto organismo, pur avvalendosi, se necessario, di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e del personale della Cassa per il Mezzogiorno ed enti collegati.

ART. 6.

(Caratteristiche e settori di intervento).

L'azione straordinaria dello Stato, di cui all'articolo 1 prevede, in particolare:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, specie nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) attività di assistenza tecnica e promozionale dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse naturali, storiche ed artistiche del territorio, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di sostegno della occupazione, diretta a finalità formative e di specializzazione, specie per la manodopera giovanile, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali e di riconversione della manodopera;

d) attività di assistenza tecnica alle regioni meridionali, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

ART. 7.

(Disposizioni sulle procedure di intervento).

Gli interventi organici di cui alla lettera a) dell'articolo 6, secondo le rispettive quote determinate nei programmi triennali, si articolano in progetti di sviluppo regionale nelle materie di competenza regionale, anche intersettoriali, predisposti dalle varie regioni meridionali, e progetti interregionali o riferiti ad interventi per la realizzazione di sistemi infrastrutturali di interesse nazionale.

La disponibilità finanziaria dei progetti regionali è assegnata a ciascuna regione, la quale può delegare la realizzazione del progetto ed il conseguente trasferimento dei fondi all'ente di cui all'articolo 9, ad detto alla realizzazione dei progetti statali. Per l'esecuzione dei progetti di cui al comma precedente, l'ente può applicare le procedure e le modalità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 218, e successive modificazioni, in deroga alla disciplina ordinaria vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Nuove norme di procedure straordinarie, atte allo snellimento dei lavori, ad una maggiore controllabilità dei tempi e della qualità, con specifico riferimento alla revisione dei prezzi ed i meccanismi di appalto e subappalto, nonché alla unificazione delle varie procedure, predisposte dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello della funzione pubblica, dovranno essere sottoposte alla Commissione parlamentare entro un anno dall'approvazione della presente legge.

In caso di inadempienza agli impegni, per la realizzazione di un progetto, assunti da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti in termini perentori, la regione promuove e dispone, in con-

formità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Qualora l'amministrazione inadempiente sia la regione stessa, il compimento degli atti relativi, in sostituzione dell'amministrazione regionale limitatamente agli interventi previsti dalla presente legge, è disposto, su richiesta del consiglio di amministrazione, dall'ente di cui all'articolo 9, previo parere della Commissione parlamentare. Per le attività di assistenza e promozione di cui alla lettera b) dell'articolo 6, sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali, la Commissione parlamentare, acquisito il parere del CIPE e del Comitato dei rappresentanti le regioni meridionali, approva i programmi di esercizio presentati dall'ente di cui all'articolo 9, per i vari campi di attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, industriale di piccola e media dimensione, il turismo, l'innovazione tecnologica, la ricerca applicata, l'innovazione organizzativa gestionale amministrativa e commerciale. L'ente, di cui sopra, stimola la nascita e finanzia attraverso il sistema delle partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di rischio di imprese pubbliche e di proprietà degli enti locali agenti nelle suddette attività.

L'ente assume partecipazioni di minoranza al capitale di imprese ubicate nel Mezzogiorno, agenti sempre nelle suddette attività, rispettando il limite massimo del 5 per cento del capitale. Tutte le partecipazioni assunte dall'ente devono avere carattere transitorio limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal programma. Per le attività di sostegno dell'occupazione di cui alla lettera c) dell'articolo 6, sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali, la Commissione parlamentare, previo parere del CIPE e del comitato dei rappresentanti le regioni meridionali, approva i programmi di esercizio presentati dall'ente di cui all'articolo 9, per il finanziamento di corsi o contratti di formazione, specializzazione o

riconversione della mano d'opera, per la organizzazione di piani straordinari per la occupazione giovanile articolati per regioni. Alle imprese anche artigiane e cooperative, che realizzano nelle regioni meridionali nuove iniziative o ampliamento delle esistenti per la produzione di beni e servizi è corrisposto, dall'ente di cui all'articolo 9, su domanda degli interessati, per la durata di cinque anni un contributo finanziario annuo in rapporto alla nuova mano d'opera occupata pari al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto effettivamente a carico dell'imprenditore. Il contributo è ridotto percentualmente del 20 per cento ogni anno ed è corrisposto dal primo anno di funzionamento dell'impianto o dell'ampliamento.

L'assistenza tecnica di cui alla lettera d) dell'articolo 6, su richiesta delle regioni interessate, concerne tutte le prestazioni tecniche gestionali e realizzative delle varie attività istituzionali di intervento ordinario delle regioni, ivi comprese le attività di riqualificazione delle strutture e l'innovazione organizzativa, gestionale e amministrativa del sistema delle autonomie locali.

ART. 8.

(Disposizioni sui depositi ed erogazione dei fondi).

I fondi di dotazione finanziaria annua per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, secondo quanto previsto dai programmi triennali di cui all'articolo 3, e resi disponibili mediante accrediti mensili del Ministero del tesoro all'ente di cui all'articolo 9, titolato alla esecutività dell'intervento. Per tutte le operazioni finanziarie relative ai fondi di dotazione accreditatigli, l'ente si avvale esclusivamente di strutture finanziarie statali o regionali, preferibilmente della Banca d'Italia o della Cassa depositi e prestiti.

L'ente titolato alla esecutività dell'intervento, entro il trentuno dicembre di

ogni anno è tenuto ad inviare alla Commissione parlamentare apposita relazione finanziaria annuale, con indicazione dettagliata delle somme non effettivamente spese e giacenti in deposito, al fine di procedere al loro scomputo dal calcolo delle uscite annuali dello Stato.

ART. 9.

(Ente esecutivo straordinario).

Entro due mesi dal suo insediamento e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare provvede alla costituzione di un ente autonomo straordinario dello Stato, di natura tecnico-finanziaria deputato alla esecutività di tutti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con una durata pari alla vigenza della presente legge di previsione degli interventi medesimi. Sono organi di amministrazione dell'ente un consiglio di amministrazione ed un suo presidente, nominati per un triennio dalla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, sentito il CIPE, su proposta del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. Detti organi di amministrazione debbono essere nominati almeno tre mesi prima della scadenza del precedente mandato, di norma in coincidenza con i piani triennali, ed in sede di prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura direzionale dell'ente è costituita dalla direzione generale e dalle direzioni di settore, i cui incaricati sono nominati dal consiglio di amministrazione e restano in carica per la durata del consiglio stesso.

La costituzione di detto ente avviene utilizzando le disponibilità patrimoniali e le strutture della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati. Il personale esecutivo, direttivo e professionale è costituito dai dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati che ne abbiano fatto domanda. La contrattistica del rapporto di impiego è nell'ambito del settore pubblico, con specifica distinzione fra struttura dirigente e struttura professionale.

ART. 10.

(Disposizioni riguardanti la Cassa per il mezzogiorno e gli enti collegati).

La Cassa per il mezzogiorno e tutti gli enti collegati (IASM, FORMEZ, FIME, FINAM, INSUD, ecc.) sono soppressi e sono posti in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli impegni già assunti alla data di scioglimento ed i finanziamenti relativi, esclusi gli incentivi industriali, nonché tutte le strutture e disponibilità patrimoniale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati vengono assunti dall'ente di cui all'articolo 9. Tutti gli impegni già assunti, in materia di incentivi industriali alla stessa data ed i finanziamenti relativi, dalla Cassa per il mezzogiorno e dagli enti collegati vengono assunti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'espletamento delle funzioni conseguenti alla soppressione della Cassa per il mezzogiorno ed enti collegati è assicurato con gestione stralcio, mediante la istituzione di un ufficio speciale alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale provvederà, fino alla costituzione dell'ente di cui all'articolo 9, alla gestione di tutti gli impegni assunti ed ai finanziamenti relativi, esclusi gli incentivi industriali, nonché alla gestione del personale, comunque in servizio, della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati secondo la disciplina in vigore alla data della soppressione.

ART. 11.

(Disposizioni riguardanti il personale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati).

Il personale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati, comunque in servizio, è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio in apposito ruolo speciale. Tale personale resta alle dipen-

denze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 10 fino a che non siano stati perfezionati tutti gli atti di trasferimento. Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti e comunque le posizioni economiche nonché la complessiva anzianità di servizio maturata. Ai fini del trasferimento, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ciascun dipendente è tenuto a formulare per iscritto una richiesta, contenente fino a tre indicazioni preferenziali, al presidente della delegazione di cui al successivo comma. In mancanza di tale richiesta la destinazione verrà stabilita d'ufficio. Le richieste saranno esaminate dalla delegazione alla quale i rappresentanti legali delle amministrazioni faranno pervenire un elenco dei fabbisogni entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La delegazione sul reimpiego del personale in oggetto è composta dai ministri, o loro delegati, per la funzione pubblica, come presidente, del tesoro e del lavoro. Per il personale in oggetto è altresì prevista la possibilità di usufruire, a domanda, di una concessione ai fini pensionistici di anni cinque con le stesse modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, in quanto applicabile. Il trasferimento all'ente di cui all'articolo 9 avviene con semplice domanda del dipendente, senza limitazione di posti in organico, sempre che non trattasi di posizioni dirigenziali per le quali possono essere previste dall'ente procedure particolari.

ART. 12.

(Riserva degli investimenti di fornitura e di lavorazione).

Fermi restando gli obblighi di riserva di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sino alla scadenza della presente legge, è fatto d'obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle

regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane, agli altri enti locali, alle aziende di Stato, alle aziende pubbliche, agli enti di gestione, agli enti pubblici, alle università, agli enti ospedalieri, alle unità sanitarie locali ed agli enti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di riservare una quota percentuale delle forniture ad essi occorrenti a favore delle imprese agricole ed industriali e del terziario avanzato aventi sedi ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'obbligo della riserva di cui sopra concerne anche gli appalti di opere pubbliche e di commesse. L'obbligo di riserva si estende a tutti i lavori finanziati con la dotazione dell'intervento straordinario e riguarda il materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto. L'obbligo della riserva, che va indicato anche nei bandi, nei contratti di appalto, nella concessione dei contributi, costituisce una condizione legale della legittimità delle commesse. Il non rispetto dell'obbligo di riserva è condizione di nullità degli atti. La percentuale dell'obbligo di riserva è stabilita dai programmi triennali, con una progressione crescente fino ad un massimo del 40 per cento compatibilmente con il crescere delle capacità operative e produttive delle imprese con sede e operanti

nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sul Mezzogiorno.

ART. 13.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, procede all'aggiornamento del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti e comunque compatibili con la presente legge in materia di interventi speciali nel Mezzogiorno. Sono abrogate, oltre le norme sugli incentivi industriali, tutte le disposizioni contenute nel suddetto testo unico che siano incompatibili con la presente legge.

ART. 14.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.